



AMBITODIZONADI GALLIPOLI
PROVINCIADILECCE

Comunidi

Gallipoli,Alezio,Alliste,Melissano,Racale,Sannicola,Taviano,Tuglie

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE
DI PERSONE ANZIANE - CIG:5833164F32**

L'Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, rende noto che, in esecuzione della determinazione n.230 del 24/06/2014 del Responsabile dell' Ufficio di Piano, è indetta gara a mezzo procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale (SAD) a favore di persone anziane.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto per l'affidamento del servizio "Assistenza domiciliare (SAD) in favore delle persone anziane".

Articolo 2 - Finanziamento

Il servizio è finanziato con fondi previsti dal Piano di Zona 2014-2016- scheda progettuale n. 19. Il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione del "Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)" in favore delle persone anziane residenti nei comuni facenti parte dell'Ambito è pari a € 360.000,00 oltre IVA, se e in quanto dovuta.

Articolo 3 – Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta è fissato in € 360.000,00 oltre IVA, se e in quanto dovuta. L'offerta economica, ai sensi dell'art.86 in combinato disposto con l'art.81, comma 3 bis del D.Lgs.163/06 e s.m.i, non può essere abbattuta oltre la percentuale che garantisca l'effettivo costo del lavoro.

Articolo 4 – Obiettivi del Servizio

Il servizio è erogato secondo quanto definito dall'art.46 "Servizi socio assistenziali" della Legge Regionale n.19/06 e specificato all'art.87 del regolamento attuativo della stessa, avente ad oggetto: "Assistenza domiciliare (SAD)" a favore di anziani così come dettagliato nella scheda progettuale n.19.

Articolo 5 – Destinatari del servizio

Il Servizio è rivolto ad anziani over sessantacinquenni per un numero potenziale di n.70 utenti.

Articolo 6 – Azioni specifiche di intervento

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è orientato al solo supporto socio-assistenziale attraverso la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato e presa in carico dell'utenza, garantendole prestazioni oggetto dell'appalto:

a) DI TIPO DOMESTICO:

- governo dell'acasa;
- governo della biancheria;
- preparazione pasti caldi;

b) DI TIPO SOCIO ASSISTENZIALE:

- aiuto nell'igiene personale, compresa la vestizione, l'assunzione dei pasti, la deambulazione e gli

atti quotidiani di vita.

- cura dei rapporti con i familiari e la comunità.

Articolo 7 – Luogo di esecuzione del servizio

IL Servizio SAD verrà eseguito negli otto Comuni dell'Ambito Sociale di GALLIPOLI, che comprende inoltre, ALEZIO, ALLISTE, MELISSANO, RACALE, SANNICOLA, TAVIANO E TUGLIE, presso le abitazioni degli assistiti.

Articolo 8 – Modalità di erogazione e di gestione del servizio

Le prestazioni di assistenza domiciliare di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale, di cui all'articolo 6, sono espletate secondo le modalità previste dai seguenti commi:

Le prestazioni di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale, previste nell'articolo 6, sono effettuate in unica soluzione, hanno una durata media di 60 minuti, salvo casi di straordinaria necessità e compatibilmente con la disponibilità degli operatori correlata alla necessità degli assistiti. L'eventuale ribasso d'asta potrà essere utilizzato o per aumentare il numero degli assistiti o per aumentare la durata media delle prestazioni.

Quando le prestazioni di tipo domestico di cui alla lettera a) dell'articolo 6 comprendono anche l'aiuto nella preparazione dei pasti, deve essere curata la scrupolosa quotidiana cura dell'igiene dei locali in cui essa è effettuata, delle attrezzature, dei mobili, delle suppellettili, degli utensili, delle posate, delle stoviglie e di quanto altro impiegato per la preparazione stessa.

Le prestazioni di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 sono svolte in conformità al progetto di assistenza domiciliare e dai Piani di Assistenza Individualizzati redatti dal servizio sociale di ambito. Il servizio di assistenza domiciliare, oggetto dell'appalto, deve essere svolto dall'appaltatore mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali e personale propri, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio nell'esercizio di impresa. Al personale impiegato per l'espletamento del servizio, se lavoratori dipendenti, si applicano i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; se soci di cooperativa sociale la specifica disciplina concernente le cooperative medesime. La ditta appaltatrice, si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, e per ogni altra causa prevista dalla legge, senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio. Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio. In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. L'appaltatore si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Ufficio di Piano potrà in qualsiasi momento richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale l'elenco del personale impiegato nelle attività, completo dei requisiti richiesti. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito Territoriale per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

Articolo 9 – Personale impiegato per il Servizio – Clausola di salvaguardia

Le prestazioni di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale saranno fornite da operatori qualificati di assistenza alle persone coordinati da una assistente sociale. L'assistente sociale e gli altri operatori di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuno per la propria competenza, devono tenere un'apposita scheda, nella quale devono indicare giornalmente il nominativo dell'assistito, le prestazioni erogate, la relativa durata temporale ed i risultati ottenuti. Della regolare tenuta delle

schede di cui al comma 2 e della loro conservazione è responsabile l'assistente sociale, in quanto investito delle funzioni di direzione e di coordinamento. Le schede di cui al precedente comma 2 sono depositate, a cura della ditta appaltatrice, con cadenza mensile presso l'Ufficio di Piano, corredate da relazione dell'assistente sociale.

L'impresa dovrà impegnarsi alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive nell'Ambito per lo svolgimento dei Servizi del presente bando. Le figure professionali impiegate nell'espletamento del Servizio sono attualmente quelle indicate nell'elenco nominativo completo di titoli e qualifiche, livello di inquadramento, livello di retribuzione, e anzianità di Servizio depositato presso l'Ufficio di Piano di Gallipoli. Attualmente il personale impiegato è di n° 11 operatori d'assistenza e n°1 assistente sociale.

Articolo 10 - Coordinamento e controllo della regolarità del servizio

La regolarità dello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare sociale (SAD) è certificata con cadenza mensile. La certificazione deve essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.

Ai fini della corresponsione all'appaltatore del corrispettivo, il certificato deve indicare:

- il nominativo di ciascun assistito;
- il tipo di assistenza erogata;
- i giorni e il tempo, espresso in ore, di fruizione dell'assistenza.

Articolo 11 – Corrispettivo delle prestazioni

L'importo a base di gara ammonta ad € 360.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta come per legge. Per le prestazioni di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale, di cui alle lett.a) e b) dell'articolo 6, è corrisposto all'appaltatore il corrispettivo mensile, riveniente dalle prestazioni effettuate, oltre di IVA come per legge se e come dovuta.

Articolo 12 - Pagamento del corrispettivo

Al pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo si provvede, su presentazione di fattura, entro 30 giorni successivi.

Articolo 13 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Articolo 14 – Sistema dell'appalto

Il presente appalto, in quanto avente ad oggetto la gestione di servizi sociali, è altresì disciplinato dalle norme del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.4 e s.m.i., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n.19.

La gara d'appalto è effettuata mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, del D.Lgs.163/2006. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta ed ammessa. L'importo presunto è da rideterminare in funzione del ribasso offerto, e secondo le specifiche indicate nell'offerta allegata al contratto. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Organizzazione aggiudicataria per l'esecuzione perfetta e a regola d'arte dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell'Organizzazione affidataria.

Articolo 15 - Varianti

Non sono ammesse varianti al capitolato speciale di gara. E' consentita una diversa e migliore organizzazione del servizio da valutarsi in sede di gara.

Articolo 16 – Soggetti giuridicamente idonei a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente gara, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento della Regione Puglia n.4 del 18 gennaio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative sociali e loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione nell'apposito albo regionale – sezione A – per attività compatibile con quella oggetto di appalto;
- b) Assenza, in capo alla ditta concorrente ed ai soggetti previsti dalla normativa appresso

richiamata, delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) mediante dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater, del citato D.Lgs.163/2006 es.m.i., non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale intendendosi per tale il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) contemporanea presenza in concorrenti diversi di stessi soggetti muniti di potere di rappresentanza ovvero titolari della carica di direttore tecnico;
- 2) coincidenza di sede legale operativa di concorrenti (Città, via, n.civico).

Conferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari.

Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o consorzio di concorrenti (articolo 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006).

Conferimento ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b e c) del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa che sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006).

Articolo 17 – Requisiti di ammissibilità

Ai fini dell'ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito indicati:

- a) in sussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 es. m.i., in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;
- b) iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede per l'esercizio di attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- c) iscrizione negli appositi albi secondo la normativa vigente, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- d) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell'appalto;
- e) fatturato relativo ai servizi oggetto della gara realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, che deve essere pari all'importo posto a base d'asta;
- f) esperienza documentata di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto;

In caso di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi ordinari si precisa, a pena di esclusione, che:

- i requisiti di cui alle lettere a), b) c), d), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei componenti dell'associazione temporanea o del consorzio;
- il requisito di cui al punto e) può essere dimostrato cumulativamente dall'associazione temporanea o dal consorzio;
- il requisito di cui alla lettera f) può essere documentato soltanto dal soggetto capofila dell'associazione temporanea o del consorzio (impresa mandataria o impresa capogruppo).

In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa, a pena di esclusione, che i requisiti di cui alle lettere a), b) c), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti; i restanti requisiti devono essere posseduti ed attestati dal consorzio.

Articolo 18 – Modalità e criteri di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta, come previsto dal bando di gara, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da apposita Commissione tecnica, in osservanza dell'art.83 del succitato D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

A. QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA: Max Punti 28, così articolati:

- Possesso certificazione di qualità: max punti 4

da attribuire punti 2 per ogni possesso di certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO;

- Dotazione strumentale: max punti 2

possesso di autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili e altri mezzi di sussidio per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, considerando anche la qualità, vetustà ecc. dei mezzi;

- Capacità di contenimento del turn-over degli operatori: max punti 3

da attribuirsi discrezionalmente dai commissari comparando le proposte

- Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro: max punti 3

da attribuire alle modalità organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e degli utenti o dei loro familiari;

- Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio: max punti 12

Da attribuire discrezionalmente dalla Commissione, comparando le proposte dei concorrenti

- Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti: max punti 4

Da attribuirsi per l'espletamento del servizio in orari extra per ogni attività volta ad aiutare l'utente;

B. QUALITÀ DEL SERVIZIO: Max Punti 30, così articolati:

- Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio: max punti 4

da attribuirsi all'analisi del territorio con particolare riferimento agli aspetti relativi alle condizioni di vita dei destinatari del servizio;

- Capacità progettuale adeguata: max punti 12

da attribuirsi alla capacità progettuale evinta dalla relazione descrittiva del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici cui tendono le eventuali proposte migliorative e aggiuntive;

- Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti: max punti 6

da attribuirsi alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalità organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e laddove è possibile, degli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio stesso;

- Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza con precisazione degli strumenti: punteggio massimo pari ad 8 punti

da attribuirsi per l'utilizzo di schede, questionari per documentare e valutare l'attività realizzata, per verificarne la qualità e per l'esercizio del controllo sul raggiungimento degli obiettivi, nonché sul grado di soddisfacimento dell'utenza;

C. QUALITÀ ECONOMICA: Max Punti 7

- Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture: punteggio massimo pari a 7 punti

da attribuirsi a progetti/servizi diversi e migliorativi purchè attinenti ed integrabili col servizio oggetto di affidamento ed economicamente apprezzabili in termini di costi di strutture /strumenti/ attrezzature/ risorse (non contenute nei punti precedenti) secondo una valutazione discrezionale dei commissari, comparando le proposte presentate

D-PREZZO -Ribasso sul prezzo a base di gara - punti massimo 35

S procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

Articolo 19 - Deposito cauzionale

1. Deposito cauzionale provvisorio

Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari al 2% dell'importo a base di gara (€ 7.200,00). Non è consentito, a pena d'esclusione, costituire depositi in misura inferiore a quella indicata, salva la possibilità di riduzione per candidati in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, come meglio specificato dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita con le modalità indicate al successivo punto 3, dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta. Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una durata minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro i 30 giorni successivi alla data di aggiudicazione della gara, previa richiesta degli interessati. Il deposito cauzionale provvisorio dell'impresa aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

2. Deposito cauzionale definitivo

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale pari all'10% dell'importo contrattuale, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La cauzione, che dovrà essere costituita con le modalità indicate al successivo punto 3, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione.

3. Modalità di costituzione della cauzione

I depositi cauzionali potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità alternative:

- fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 R D L. 375/36 e successive modificazioni e integrazioni);
- polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 449/59 e successive modificazioni e integrazioni);
- polizza rilasciata da Società d'intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso, il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico titolo di valori.

Articolo 20 - Assicurazione

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. La responsabilità civile verso terzi deve essere coperta per non meno € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila).

Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito Territoriale per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

Articolo 21 – Responsabilità per danni

L'affidatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio. La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è obbligato a dare di tali danni immediata notizia all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.

Articolo 22 – Controllo del servizio

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale dei Comuni è legittimato a controllare l'espletamento del servizio sia nel corso di esso sia presso gli utenti, senza darne comunicazione preventiva all'affidatario. Inoltre, potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio.

Articolo 23 Obblighi della ditta aggiudicataria

L'affidatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto inerente l'appalto in oggetto. Inoltre, prima della stipula del contratto sarà tenuto al versamento della cauzione, pari al 10% del corrispettivo di appalto, così come definito all'art.19 del presente capitolato. Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto senza diritto a rivalsa. La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi nonché il recapito telefonico del Responsabile dei servizi oggetto del presente appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale durante l'orario di funzionamento dei servizi. Dovrà, altresì, garantire incontri periodici (almeno 2 volte al mese), di verifica dei servizi oggetto del capitolato.

Articolo 24 – Divieto di subappalto, cessione ed interruzione del servizio

E' vietato all'aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso. Le cessioni o qualsiasi atto, finalizzato a nascondere le stesse, determinano per l'Amministrazione il diritto di recesso unilaterale del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento danni.

Articolo 25 - Penalità

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale applicherà penali in misura giornaliera da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 300,00 euro, da determinare a suo insindacabile giudizio in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, per irregolarità ed inadempienze relative al presente appalto, salvo quanto previsto al successivo articolo 28, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ambito o agli utenti del servizio. In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Articolo 26 – Rifusioni, danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni o delle spese per le esecuzioni in danno l'Ambito Territoriale è autorizzato ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Articolo 27 – Risoluzione del contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dall'articolo 25 l'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c. il

contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- Mancato avvio del servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento;
- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- Inosservanza reiterate delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- Concessione in subappalto, totale o parziale del servizio;
- Applicazione di 3 successive penalità;
- Aperture di una procedura di fallimento a carico della Ditta Appaltatrice;
- Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- Gravi e eiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto, comunque, previsto dalle norme vigenti in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall'Ambito Territoriale, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Articolo 28 - Controversie

Per le controversie che dovessero sorgere tra l'affidatario del servizio e l'Ambito Territoriale è escluso il giudizio arbitrale per cui competente a giudicare delle controversie sarà il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Articolo 29 – Osservanza delle norme sulla privacy

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla gara di cui al presente bando saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano di Gallipoli per le finalità di gestione della gara e, per quanto riguarda l'aggiudicatario, saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione della gara e/o la decadenza dell'aggiudicazione.

I soggetti e le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale addetto all'Ufficio di Piano, di segreteria e di protocollo,
- i concorrenti che partecipano alla gara,
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L.241/1990.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 cui si rinvia.

L'affidatario è tenuto, comunque, all'osservanza del citato decreto legislativo, e dovrà comunicare il responsabile della privacy.

Articolo 30 – Rinvio a norme vigenti

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa di settore disciplinante i servizi sociali nazionale e regionale in vigore.

Gallipoli, 30 giugno 2014

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Caiffa